TI_GERICHTE 12.1996.173 vom 5. Dezember 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.173

FR: TI_GERICHTE 12.1996.173 du 5 décembre 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.173 del 5 dicembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

Queste considerazioni non possono tuttavia condurre all'integrale accoglimento della petizione.

E. 5.1

Gli attori hanno infatti espresso i loro desideri al riguardo del caminetto allorché era già stata posata la canna fumaria di quello prefabbricato rendendo così più difficile, in maniera ingiustificata, il corretto compimento dell'opera dell'appaltatrice. Non si giustifica perciò che l'appaltatrice debba sopportare il costo di interventi che prevedono, come quelli prospettati dal perito, la sostituzione della canna fumaria. A questa Camera, in assenza di migliori prove che spettava agli attori fornire, appare in simili circostanze assai più equo attribuire unicamente il costo di fr. 9'000.--, riconosciuto dall'appaltatrice in sede di trattative (doc. 6), a valere quale costo delle modifiche necessarie a garantire la funzionalità del camino senza toccare la canna fumaria, così come prospettato dalla ditta _____ di _____ (cfr. doc. 10), e come teoricamente possibile alla luce delle risultanze peritali.

E. 5.2

La disponibilità dell'appaltatrice a questa soluzione è scaturita in conseguenza dell'intervento del legale degli attori. Si può perciò affermare, a livello di principio, che vi sono gli estremi per il riconoscimento in favore degli attori di un importo per il patrocinio preprocessuale. Tale importo non può però sicuramente essere quello di cui alla nota professionale 31 gennaio 1995 dell'avv. _____ (doc. M). L'importo richiesto per onorari di fr. 4'000.--, privo peraltro della benché minima indicazione dei criteri in base ai quali esso è stato calcolato, è infatti privo di qualsiasi ragionevole proporzione con l'asserito costo di riparazione del difetto di circa fr. 13'000.--, ritenuto che l'art. 9 TOA prevede onorari compresi tra l'8 e il 15% di tale valore nel caso in cui la procedura giudiziaria venga portata a termine. La pretesa, in via equitativa, può perciò essere ammessa per un importo forfetario di fr. 1'000.--.

E. 5.3

Anche la procedura di prova a futura memoria è senza dubbio stata rilevante ai fini della modifica dell'atteggiamento iniziale dell'appaltatrice di totale rifiuto della pretesa avversaria (cfr. p. es. il doc. C), di modo che si giustifica di porla a carico dei convenuti in misura proporzionale alla loro soccombenza sulla questione del difetto del camino, ovvero per circa 3/4, ossia fr. 2'300.--.

E. 5.4

La sentenza del Pretore sulla domanda principale va perciò riformata nel senso di condannare i convenuti in solido al pagamento di complessivi fr. 12’300.-- oltre interessi al 5% dal 4 maggio 1994 su fr. 9’000.-- (data del sollecito doc. H), e dal 17 febbraio 1995, data della petizione, su i rimanenti fr. 3’300.--. Nella ripartizione delle spese e le ripetibili del primo processo, si giustifica di tenere in particolare considerazione il fatto che la presente sentenza quo alle conseguenze del difetto del caminetto ricalca sostanzialmente la transazione che l’appaltatrice aveva a suo tempo offerto agli attori, così che, ritenuto anche l’avvenuto riconoscimento di una pretesa per patrocinio preprocessuale che è comunque causa di ulteriore soccombenza per gli attori, ricorrono a mente di questa Camera sufficienti motivi per gravare i procedenti dei 2/3 delle spese e di un’indennità ridotta per ripetibili.

E. 6

Gli attori contestano anche l’attribuzione all’appaltatrice di fr. 3’000.-- per l’opera supplementare costituita dalla posa di una vasca per idromassaggio in luogo del bidet contrattualmente previsto, criticando la decisione del Pretore di ammettere la pretesa in tale misura in base a criteri equitativi. La censura è infondata. A prescindere dal fatto che proprio in base a tali criteri è stato possibile ammettere parzialmente anche la pretesa degli attori per patrocinio preprocessuale, non si può disattendere che già solo sulla scorta di comuni nozioni sulla realtà economica del nostro paese l’indicazione di un costo di fr. 3’000.-- per una vasca idromassaggio costituisce una valutazione affatto prudenziale. Inoltre, nella risposta riconvenzionale del 26 maggio 1995 (pag. 6) gli attori hanno ritenuto di poter evadere l’argomento con la generica considerazione secondo cui la pretesa dell’appaltatrice sarebbe pretestuosa per il fatto che la fattura è stata emessa dopo la notifica dei difetti dell’opera. Siffatta tesi è rimasta allo stadio di puro parlato, il che porta a ritenere che la domanda riconvenzionale non è stata oggetto di una seria contestazione, e perciò la pretesa di fr. 3’000.-- per la vasca idromassaggio può essere ritenuta proceduralmente ammessa dai committenti. Ne deve conseguire il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 20 settembre 1996 di _____ e _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 15 luglio 1996 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nei dispositivi 1 e 2, invariati gli altri, nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. _____, _____ e _____, _____ sono condannati in solido a pagare a _____ e _____, _____, fr. 12’300.-- oltre interessi al 5% dal 4 maggio 1994 su fr. 9’000.-- e dal 17 febbraio 1995 su fr. 3’300.--. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 900.-- sono a carico degli attori in solido per 2/3 e dei convenuti in solido per 1/3 Gli attori in solido rifonderanno a ciascuno dei convenuti fr. 600.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.